

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 403 e 492-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica il 12 dicembre 1972*

*modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello
Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera
dei deputati nella seduta del 21 marzo 1973 (V. Stampato n. 1357)*

**d'iniziativa dei senatori BONALDI (403); BARTOLOMEI, ZUGNO, BUZIO, BRUGGER
e PINTO (492)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1973*

**Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario
per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate per il periodo 1º gennaio 1973-31 dicembre 1975.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato.

Art. 2.

Identico.